

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 196**

a iniziativa del Consigliere Latini

*presentata in data 7 giugno 2023*

-----

MISURE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO DISMESSO  
NELLE ZONE MONTANE PER FINI TURISTICI

-----

**Art. 1***(Finalità generali)*

1. Con questa legge la Regione, nel perseguire l'obiettivo di uno sviluppo sostenibile delle aree montane, riconosce gli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana e territoriale, quali azioni prioritarie per ridurre il consumo di suolo, migliorare la qualità funzionale, ambientale e paesaggistica dei territori e degli insediamenti, nonché le condizioni socio-economiche della popolazione, anche mediante lo sviluppo di una filiera industriale.

2. La Regione, per il recupero delle aree degradate montane, sottoutilizzate o anche dismesse, adotta misure che mirano in particolare a salvaguardare e ripristinare il suolo e le sue funzioni ecosistemiche e a migliorare la qualità paesaggistica ed ecologica del territorio, nonché dei manufatti agrari rurali tradizionali, alla risoluzione di situazioni di degrado urbanistico, mediante interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali che possono includere la sostituzione, il riuso, la riqualificazione dell'ambiente costruito e la riorganizzazione dell'assetto urbano.

**Art. 2***(Valorizzazione patrimonio esistente)*

1. La Regione promuove nei Comuni montani, l'acquisizione, il recupero e la ristrutturazione degli edifici esistenti, con l'obiettivo primario di contenere il consumo di nuovo territorio, valorizzare il patrimonio edilizio esistente.

2. L'obiettivo di cui al comma 1 è perseguito mediante:

- a) la corresponsione di incentivi all'insediamento ed al mantenimento della popolazione in ambito montano;
- b) l'attivazione di misure straordinarie per garantire lo sviluppo economico e l'innalzamento del reddito e delle condizioni di vita dei residenti in ambito montano;
- c) interventi a favore del turismo rurale montano, al fine di ampliare l'offerta turistica complessiva e favorire il mantenimento e la creazione di nuove opportunità di lavoro.

**Art. 3***(Incentivazione del turismo montano)*

1. La Regione incentiva il turismo montano in tutte le sue forme, riconoscendone le caratteristiche fondamentali per lo sviluppo sociale, economico e culturale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale sviluppa programmi ed azioni finalizzati

alla riqualificazione degli impianti e delle strutture ricettive, al potenziamento ed alla diversificazione dell'offerta turistica, alla partecipazione finanziaria degli enti locali ai progetti a fianco degli imprenditori privati, al supporto ed all'incentivazione della formazione di cooperative per la gestione di strutture e servizi turistici e sportivi.

3. La Regione promuove nei Comuni montani l'acquisizione, il recupero e la ristrutturazione degli edifici esistenti, con l'obiettivo primario di contenere il consumo di nuovo territorio, valorizzare il patrimonio edilizio esistente e favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici.

#### **Art. 4**

*(Programmi integrati di intervento)*

1. I Comuni montani possono concludere appositi accordi per lo sviluppo degli ambiti di rigenerazione urbana, in relazione alle aree di cui sono titolari di diritti di proprietà o altri diritti reali, con società partecipate dalla Regione operanti nel settore e con specifica esperienza nell'ambito di progetti di rigenerazione urbana, con possibilità, per le stesse società, di operare anche mediante gli strumenti di partenariato pubblico-privato, ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di affidamenti.

2. I Comuni montani promuovono la formazione di programmi integrati di intervento al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale del proprio territorio.

3. Il programma integrato di intervento può prevedere il concorso di più soggetti operatori e risorse finanziarie sia pubbliche che private.

#### **Art. 5**

*(Contributi per la promozione delle attività produttive montane)*

1. Al fine di incentivare gli interventi di rigenerazione urbana, riqualificazione e recupero del patrimonio edilizio esistente, la Giunta regionale concede con appositi bandi contributi a soggetti privati e pubblici che favoriscono la rivitalizzazione del tessuto sociale ed economico dei territori dei comuni montani mediante l'apertura di nuove attività produttive o la riorganizzazione di attività già in essere.

**Art. 6**  
*(Norma finanziaria)*

**1.** Per l'attuazione di questa legge è autorizzata per l'anno 2024 la spesa di euro 100.000,00 da iscriverne a carico della Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 02 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare" del bilancio di previsione 2023/2025.

**2.** Per gli esercizi finanziari successivi si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti con le leggi annuali e pluriennali di bilancio.

**3.** Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1 si provvede mediante equivalente riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accreditamenti", Programma 03 "Altri fondi".

**4.** All'attuazione degli interventi di cui a questa legge possono concorrere le risorse concernenti i nuovi Programmi cofinanziati con i fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021/2027.

**5.** La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.